

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Cagliari n. 1 – 09097 San Nicolò D'Arcidano

Allegato alla delibera di Assemblea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni del Terralbese, relativo ai Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano.

Non sono oggetto del regolamento gli impianti di videosorveglianza acquistati ed installati su immobili di proprietà (scuole, asili, impianti sportivi, ecc) e gestiti in qualità di concessionari, locatari, ecc. da soggetti terzi (istituti scolastici, società sportive, associazioni culturali, ecc.).

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale competente per territorio.

Le immagini, qualora rendano le persone indeterminate o identificabili, costituiscono dati personali, in tali casi, la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Unione dei Comuni del terralbese, nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi o aperti al pubblico.

Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento UE 2016/679, al conseguente D. Lgs. 101/2018, al novellato D. Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D. Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### Art. 2 - Principi generali

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito con la Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 meglio definita come il bene pubblico che efferisce alla

vivibilità e al decoro delle città da perseguire, attraverso la prevenzione della criminalità, da potenziare con

accordi /patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti installati ed in corso di realizzazione dei Comuni di Marrubiu, Uras, San Nicolò D'Arcidano aderenti all'Unione dei Comuni del Terralbese attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio dell'Unione, alla tutela della Protezione Civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa.

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

– **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

– **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

– **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

– **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

### Art. 3- **Soggetti**

**Titolare del trattamento dei dati:** per le immagini riprese e/o registrate nei Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano aderenti all'Unione di Comuni del Terralbese, Titolare del trattamento dei dati è l'Unione medesima al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

**Responsabile del Trattamento dei dati:** Designato al trattamento dei dati rilevati con gli apparecchi di videosorveglianza è il Comandante /Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Locale competente per territorio

Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente regolamento. Il Responsabile del trattamento dei dati procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta con il quale il Titolare provvede alla sua designazione.

**Incaricati alla gestione dell'impianto:** Il responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli incaricati provvedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

### Art. 4 – **Informativa**

I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente; in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

Sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Terralbese e presso gli Uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente la finalità degli impianti di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### Art. 5 – **Finalità istituzionali dei sistemi e impianti di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza devono essere conformi alle funzioni istituzionali proprie delle amministrazioni comunali o dell'Unione in conformità a quanto previsto dalla normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità

che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica,

L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e persecuzione di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle Forze di Polizia a competenza generale, dovrà essere specificatamente disciplinato con appositi atti. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Tutela della Sicurezza Urbana e della sicurezza pubblica;
- Tutela del patrimonio dell'Unione;
- Tutela della protezione civile e della salute pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- tutela ambientale e della polizia Amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali ovvero tramite un sistema di analisi dei flussi video prodotti da telecamere e allocate nella Centrale operativa del Comando di Polizia locale

Il Titolare del trattamento dei dati può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche di tipo foto trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo).

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare e/o con apposito provvedimento del Comando della Polizia locale. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

#### **Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche, sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 sette giorni successivi alla rilevazione che possono essere allungati a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati;

#### **Art. 7 Modalità di raccolta dei dati.**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel proprio territorio di competenza;

le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza Urbana. Consentono riprese video, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale Operativa della Polizia Locale che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo di cui all'art 6. Al termine stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente possibile – mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## **Art. 8 - Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto nel rispetto delle prerogative previste anche dal D.Lgs. 51/2018:

- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento dei dati;
- di ottenere:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - L'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione:

le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio delle immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 9 - Accesso ai filmati**

Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati di videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente;

ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento;

Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini;

Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale;

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese;

Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro 3 mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

### **Art. 10 – Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto del trattamento sono conservati presso la Centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati;

In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata la postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali;

Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza;

La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagini, accertamento e persecuzione dei reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale e delle Forze di Polizia a competenza generale, aventi qualifica di Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale;

Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi; In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento:

Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione del sistema.

Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, conservato per 6 mesi.

#### **Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati**

I caso di cessazione del trattamento dei dati per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e persecuzione di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **Art. 12 - Tutela Amministrativa e giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dall'Unione dei Comuni del Terralbese per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 13 – DPIA Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In questa fase di attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la

